

La delega alla banca per il pagamento delle imposte assolve il contribuente dall'obbligazione fiscale

*Fallimento - Conferimento delega ad una banca per il versamento dell'imposta sui redditi -
Delegante liberato - Debito d'imposta estinto*

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla - rel. Presidente -
Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

Sentenza n. 9811 del 19/4/2017

sul ricorso 10854-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 75/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2017 dal Presidente e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l'Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo nei confronti del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) per la cassazione della sentenza n. 75/45/11 con la quale la C.T.R. della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato la cartella opposta rilevando che la società appellante aveva dimostrato di aver delegato un istituto di credito al pagamento delle imposte in oggetto, con conseguente liberazione dall'obbligazione tributaria e nascita di una distinta obbligazione in capo all'istituto delegato.

Il Fallimento della società è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 1269 e 2697 c.c., l'Agenzia delle Entrate sostiene il rapporto tra la società e l'istituto di credito non può interferire col diritto dell'erario di incassare il dovuto, configurandosi nella specie una *delegatio solvendi* in forza della quale il delegato è obbligato nei confronti del delegante al pagamento del debito senza che si determini l'estinzione dell'obbligazione del delegante nei confronti del delegatario.

La censura è infondata.

Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 1148 del 2000, decidendo in tema di giurisdizione, hanno affermato che la delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento dell'imposta sui redditi prevista, ai sensi della L. n. 576 del 1975, art. 17 e successive integrazioni, dalla L. n. 751 del 1976, art. 13 e dalla L. n. 657 del 1986, art. 5 al pari dell'analogo delega per l'imposta sul valore aggiunto di cui alla L. n. 751 del 1976, art. 12 è modalità di

pagamento e pertanto libera il delegante, estinguendo il debito d'imposta, con la contestuale costituzione a carico della delegata di un'obbligazione distinta, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta.

Il collegio, in assenza di valide ragioni per discostarsene, ritiene di dare continuità al principio sopra esposto, mai sconfessato da successivi interventi delle sezioni unite, con la conseguenza che, non risultando contestata l'esistenza e la validità della delega di pagamento all'istituto di credito, il ricorso deve essere rigettato.

In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017